

**NUOVI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI INTRODOTTI  
DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 (RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO)  
E QUANTIFICAZIONE DELLE RELATIVE RETRIBUZIONI DEI RISPETTIVI ORGANI**

***1. Premessa***

La riforma del diritto societario prevede per le società di capitali due distinte forme di controllo:

1. controllo sull'amministrazione, ex art. 2403 c.c. (*doveri del collegio sindacale*);
2. controllo contabile, ex art. 2409 bis c.c. (*controllo contabile*).

Il controllo sull'amministrazione è sempre esercitato nel "modello tradizionale" dal collegio sindacale, mentre il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale solo qualora lo statuto lo preveda e la società non faccia ricorso al mercato dei capitali e non sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato. In via generale, invece, il controllo contabile è attribuito obbligatoriamente:

- ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili nell'ipotesi in cui la società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> L'art. 2409 bis prevede per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio che il controllo contabile sia esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Ai sensi dell'art. 2325 bis, le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio vanno distinte in società quotate in mercati regolamentati e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante:

1. nelle società quotate in mercati regolamentati, per effetto della disposizione dell'art. 2325 bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni speciali dettate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con la conseguenza che il controllo contabile, ai sensi dell'art. 155, è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale Consob;
2. nelle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, come chiarito con la novella introdotta dal D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 all'art. 116, comma 2, D.Lgs. 58/98, nonché all'art. 111 bis delle disp. att., il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, alla quale si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4, D.Lgs. 58/98.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 111 bis delle disposizioni di attuazione e transitorie si considerano società con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante quelle che superano i parametri fissati ai sensi dell'art. 116, D.Lgs. 58/98. In particolare il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999), definisce gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante all'art. 2 bis, introdotto con delibera n. 14372 del 23.12.2003:

" Art. 2-bis - (Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;

- siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento."

- ad un revisore unico o ad una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili, negli altri casi<sup>2</sup>.

A seguito della riforma sia i controlli contabili, che i controlli sull'amministrazione assumono una diversa ampiezza rispetto alle disposizioni previgenti. In particolare:

a) il controllo sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 2403 c.c., si sostanzia nella vigilanza

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

b) il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409 ter c.c. (*funzioni di controllo contabile*), si sostanzia

- nella verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- nella verifica che il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle regole che li disciplinano;
- nell'espressione di un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

c) inoltre, ai sensi dell'art. 2429 c.c. (*relazione dei sindaci e deposito del bilancio*), il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4 (*redazione del bilancio*).

Analoga relazione è predisposta dal soggetto a cui è affidato il controllo contabile.

Ove il controllo contabile sia svolto dal collegio sindacale, può risultare sufficiente un'unica relazione annuale, ancorché contenente gli esiti del controllo effettuato su entrambe le aree di competenza (amministrazione e contabilità). Lo stesso dicasi anche per le verifiche periodiche che possono essere uniche, sia pure con distinta evidenza dei riscontri effettuati nelle aree di competenza citate.

## **2. Determinazione delle retribuzioni**

Occorrerà definire i compensi che spettano ai dottori commercialisti che

- a) siano membri di collegi sindacali, chiamati a svolgere i soli controlli sull'amministrazione;

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2447 ter le società per azioni che costituiscono patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2447 bis, nella delibera di costituzione del patrimonio destinato devono procedere alla "nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ed offerti ad investitori istituzionali". L'art. 111 quater delle disp. Att. prevede che "La società di revisione di cui all'art. 2447 ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali".

- b) siano membri di collegi sindacali, chiamati a svolgere sia i controlli sull'amministrazione, sia i controlli contabili;
- c) in qualità di revisori contabili, siano chiamati a svolgere i soli controlli contabili.

### *Collegio sindacale*

Nell'ipotesi sub a), considerati i compiti relativi al controllo sull'amministrazione, di cui all'art. 2403, comma 1, c.c., si ritiene che al collegio sindacale debbano continuare ad essere riconosciuti in toto i compensi di cui all'art. 37 T.P. (*funzioni di sindaco nelle società*).

Nell'ipotesi sub b), quando al collegio sindacale è attribuita, ex art. 2409 bis c.c., anche la funzione di controllo contabile di pertinenza del revisore, spetteranno:

1. per i controlli sull'amministrazione, gli onorari di cui all'art. 37 T.P, determinati secondo le modalità sub a);
2. per i controlli contabili:
  - un onorario determinato applicando l'art. 32 T.P. disciplinante i compensi spettanti per le revisioni contabili. Ai sensi dell'art. 32 T.P. il compenso per le revisioni deve essere determinato in base al tempo impiegato e per la concreta definizione del compenso orario deve farsi riferimento all'art. 24 T.P. (modalità tecniche di determinazione degli onorari), il quale dispone che gli onorari a tempo debbono essere preconcordati ed in ogni caso non potranno essere inferiori a quanto previsto dall'art. 19) lettera a)<sup>3</sup> (*indennità*).

oppure

- ex art. 37, comma 7, T.P, un onorario determinato applicando al compenso di cui all'art. 37 T.P. la maggiorazione, di cui al comma 7, fino al 100%, limitatamente alle componenti del compenso previste dalle lettere a) e b) che hanno direttamente attinenza con i nuovi adempimenti richiesti. Per la concreta quantificazione dell'aumento applicabile dovrà aversi riguardo al maggior impegno richiesto (in termini di tempo, di difficoltà e di eccezionalità dell'adempimento rispetto alla specifica competenza professionale), con riferimento al caso specifico, ma anche all'aumento delle responsabilità che ne possono conseguire.

### ***Revisore Contabile***

Nel caso c) il compenso dovrà essere determinato dall'assemblea al momento della nomina e, poichè non esiste una specifica tariffa per i revisori contabili, non avendo trovato ancora attuazione il disposto dell'art. 13, D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88, gli onorari dovranno essere determinati facendo riferimento all'art. 32 T.P. disciplinante i compensi spettanti per le revisioni contabili. Ai sensi dell'art. 32 il compenso per le revisioni deve essere determinato in base al tempo impiegato e per la concreta

---

<sup>3</sup> Si fa presente che la tariffa dei dottori commercialisti attualmente in vigore è stata emanata con DPR 10 ottobre 1994, n. 645 e che gli onorari in essa definiti risalgono di fatto al giugno 1991. L'incremento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, per il periodo giugno 1991 – febbraio 2004, è pari al 47.3%.

definizione del compenso orario deve farsi riferimento all'art. 24 T.P. (*modalità tecniche di determinazione degli onorari*), il quale dispone che gli onorari a tempo debbono essere preconcordati ed in ogni caso non potranno essere inferiori a quanto previsto dall'art. 19 lettera a)<sup>4</sup>.

### ***Consiglio di sorveglianza***

Qualora l'assemblea non abbia espressamente disciplinato i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di sorveglianza, in considerazione del rinvio operato dall'art. 2409 quarterdecies (*norme applicabili*) all'art. 2402 (*retribuzioni*) e dell'analogia dei compiti attribuiti al consiglio di sorveglianza e al collegio sindacale, si ritiene che per la determinazione dei compensi debbano essere applicati gli stessi criteri previsti per il collegio sindacale, nell'ipotesi sub a).

### ***Comitato per il controllo sulla gestione***

Non vengono fornite espresse indicazioni in merito ai compensi spettanti al comitato per il controllo sulla gestione, in quanto tali soggetti sono parte integrante del consiglio di amministrazione, come dimostra, da un lato, il mancato richiamo dell'applicazione dell'art. 2402 disciplinante il compenso spettante ai sindaci, dall'altro, le stesse disposizioni di cui all'art. 2409 octiesdecies c.c. (*comitato per il controllo sulla gestione*).

---

<sup>4</sup> Vedi nota 1.